

Riduzione ora di lezione

A seguito di diverse segnalazioni pervenute alle scriventi Organizzazioni Sindacali relative al problema della riduzione dell'ora di lezione riteniamo opportuno puntualizzare quanto segue:

Il Contratto collettivo Nazionale di Lavoro tuttora vigente all'art.28 comma 7 recita:

7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero **nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.**

Quindi nel caso il Collegio Docenti deliberi una riduzione dell'unità oraria non dovuta a cause di forza maggiore (in questo secondo caso la relativa delibera di riduzione oraria verrebbe assunta dal Consiglio di Istituto) è dovuto un recupero dei minuti complessivamente persi sia dal docente che dagli alunni nell'anno scolastico.

Per quanto concerne **gli alunni le norme da tenere presenti riguardano non solo l'osservanza degli "almeno 200 giorni" da assegnare allo svolgimento delle lezioni (Dlvo 297/1994), ma anche i Regolamenti che fissano per ogni ordine di scuola l'orario complessivo annuale, e il DPR 275/1999. Il DPR esplicita chiaramente che devono restare fermi "l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie".**

Come può avvenire il recupero per i docenti?

E' facoltà dei Collegi decidere un calendario scolastico che, prolungandosi oltre il minimo previsto dal calendario regionale, compensi con giorni di scuola ulteriori la riduzione oraria dell'unità didattica. Questa scelta, opportunamente programmata, garantisce anche il monte ore minimo per gli alunni.

Altrimenti è possibile inserire, in sede di contrattazione di Istituto, le relative modalità di recupero delle ore non svolte dai docenti, modalità che possono essere la sostituzione dei colleghi assenti per brevi periodi (esempio l'assenza di un solo giorno o la situazione di emergenza che si viene a creare in attesa della nomina del supplente) o attività su progetti didattici o altre attività integrative.

In questo caso resta aperto il problema del recupero da parte degli alunni ai quali deve essere comunque assicurato il monte ore previsto per legge per ogni singola materia.

Non è chiaramente lecito richiedere ai docenti sia un recupero con giorni oltre l'obbligo (che comunque devono deliberati dal Collegio Docenti), sia attraverso attività ulteriori, tali da superare complessivamente il numero di ore da recuperare

Altre scelte derivanti da decisioni autonome dei D.S. appaiono in aperto contrasto con la normativa vigente.

Invitiamo i docenti a segnalare alle scriventi O.O. S.S. situazioni difformi da quanto descritto.